

Parere del Collegio Sindacale di Mare Engineering Group S.p.A. ex art. 2437-ter c.c. sul diritto di recesso in conseguenza dell'introduzione del voto maggiorato e delle connesse modifiche statutarie

Premessa

Il presente parere è reso dal Collegio Sindacale di Mare Engineering Group S.p.A. ("Mare Group" o la "Società") ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, in relazione alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società in caso di esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non dovessero concorrere all'approvazione delle proposte di modifica statutaria finalizzate all'introduzione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto (il "voto maggiorato").

Il parere è stato richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito della deliberazione assunta nel corso della seduta consiliare inizialmente convocata per il 30 luglio 2026 e successivamente rinviata al 10 settembre 2026, con la quale è stata disposta la convocazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti chiamata a deliberare in merito:

- alla modifica degli articoli 6, 13 e 18 dello statuto sociale;
- all'introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter dello statuto sociale;

al fine di introdurre, in coerenza con l'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184 del 7 gennaio 2020, un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto in capo agli azionisti che soddisfino determinati requisiti di possesso continuativo delle azioni e di iscrizione in apposito elenco speciale (l'"Elenco Speciale").

Il presente parere è destinato esclusivamente agli scopi previsti dall'art. 2437-ter del codice civile, in funzione della determinazione del valore di liquidazione delle azioni oggetto di eventuale recesso, e non può essere utilizzato per finalità diverse.

Analisi normativa

1. Diritto di recesso e modifiche statutarie sui diritti di voto

Dall'applicazione della normativa richiamata nei documenti ricevuti dal Consiglio di Amministrazione risultano applicabili le seguenti disposizioni rilevanti in materia di diritto di recesso e criteri di determinazione del valore di liquidazione:

- l'art. 2437 del codice civile che disciplina le ipotesi in cui il socio ha diritto di recedere dalla società, prevedendo, tra l'altro, il recesso in caso di modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione (art. 2437, comma 1, lett. g), come risulta dagli estratti pubblicati nella Legge 6 del 2003-01-17, Articolo 1 e nella Legge 26 del 2021-02-03, Articolo 27;
- l'art. 2437-bis del codice civile che disciplina termini e modalità di esercizio del diritto di recesso, prevedendo, in particolare, che il recesso sia esercitato mediante lettera raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con contestuale deposito delle azioni presso la società e con le ulteriori prescrizioni ivi contenute, come riportato nella Legge 26 del 2021-02-03, Articolo 27 e nella Legge 6 del 2003-01-17, Articolo 1;
- l'art. 2437-ter del codice civile ("Criteri di determinazione del valore delle azioni") che stabilisce che: il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso; il valore di liquidazione è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dell'eventuale valore di mercato delle azioni; per le azioni quotate in mercati regolamentati, il valore di liquidazione è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione o ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso; lo statuto può prevedere criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione; i soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea; come emerge, tra l'altro, dagli estratti di cui alla Legge 6 del 2003-01-17, Articolo 1, alla Legge 26 del 2021-02-03, Articolo 27 e alla Legge 262 del 1942-03-16, Allegato CODICE CIVILE-art. 2437 ter;
- l'art. 2437-quater del codice civile che disciplina il procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente (offerta in opzione agli altri soci, eventuale collocamento presso terzi e, in difetto, rimborso mediante acquisto da parte della società o riduzione del capitale), come descritto negli estratti della Legge 6 del 2003-01-17, Articolo 1 e della Legge 26 del 2021-02-03, Articolo 27.



Inoltre, secondo la massima n. 184 del 7 gennaio 2020 del Consiglio Notarile di Milano (richiamata anche nelle relazioni e pareri di altre società quotate su EGM), le modifiche statutarie connesse all'introduzione del voto maggiorato integrano una "modificazione dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione", con conseguente riconoscimento del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c., in favore degli azionisti che non abbiano concorso all'assunzione della deliberazione rilevante.

2. Disciplina del voto maggiorato e richiamo al TUF

Dalla documentazione ricevuta dal Consiglio di Amministrazione emerge che:

- pur non essendo le azioni di Mare Group quotate su un mercato regolamentato, bensì negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("EGM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è considerata legittima – anche in base alla citata massima n. 184 – la riproduzione statutaria, mutatis mutandis, del meccanismo di voto maggiorato previsto dall'art. 127-quinquies del d.lgs. 58/1998 ("TUF") e relativa regolamentazione di attuazione;
- la citata massima ammette clausole statutarie che attribuiscono diritti diversi in dipendenza di condizioni "soggettive" relative al socio, anche richiamando la tecnica normativa degli artt. 127-quater e 127-quinquies TUF, fermo il rispetto del principio di parità di trattamento e del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. g) c.c.;
- nella prassi delle società con azioni negoziate su EGM il voto maggiorato è stato introdotto riproducendo sostanzialmente la disciplina TUF, ivi inclusa la possibilità di prevedere una maggioranza "rafforzata" (fino a 10 voti per azione) sulla base della più recente evoluzione normativa richiamata negli allegati.

Con riguardo ai profili assembleari e di legittimazione, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Mare Group sul valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso richiama inoltre:

- l'art. 83-sexies TUF in tema di record date per la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- l'art. 127-bis TUF in tema di individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di recesso in relazione al momento di registrazione contabile delle azioni.

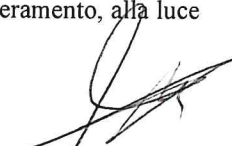
Esposizione dei fatti

Sulla base della documentazione messa a disposizione del Collegio Sindacale – in particolare:

- la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Mare Engineering Group S.p.A. sul valore di liquidazione delle azioni di Mare Engineering Group S.p.A. in caso di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile";
- la nota "MARE GROUP – VOTO MAGGIORATO";
- la prassi risultante dai documenti relativi ad altre società quotate su EGM,

si rappresentano i fatti principali rilevanti ai fini del presente parere.

1. In data 10 settembre 2026 il Consiglio di Amministrazione di Mare Group ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare, tra l'altro, sulle modifiche statutarie necessarie per introdurre l'istituto del voto maggiorato.
2. Le modifiche proposte riguardano, in sintesi: la modifica degli articoli 6, 13 e 18 dello statuto sociale; l'introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter, recanti la disciplina dettagliata della maggioranza del diritto di voto, prevedendo: n. 2 voti per ciascuna azione posseduta alla record date dell'assemblea straordinaria del 20 ottobre 2026 (prima convocazione) e per la quale sia richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale (la "Maggiorazione Immediata"); n. 2 voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, diverso da chi beneficia della Maggiorazione Immediata, per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale (la "Maggiorazione Ordinaria"); n. 1 voto ulteriore alla scadenza di ciascun periodo di 12 mesi successivi al suddetto periodo di 24 mesi, ovvero – per i soggetti che abbiano beneficiato della Maggiorazione Immediata – dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, fino a un massimo complessivo di 10 voti per azione (la "Maggiorazione Rafforzata").
3. Le suddette modifiche determinano una modificazione dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione e, pertanto, riconoscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. in favore dei soci che non avranno concorso alla deliberazione.
4. La proposta del Consiglio di Amministrazione prevede che l'efficacia delle modifiche statutarie sia risolutivamente condizionata alla circostanza che l'importo complessivo da corrispondere ai soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, determinato ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, c.c., ecceda l'ammontare di Euro 250.000,00 (l'"Esborso Massimo" e la "Condizione Risolutiva"). L'Esborso Massimo fa riferimento all'importo netto a carico della Società, al lordo dei riacquisti effettuati dagli altri soci nell'ambito dell'offerta in opzione e prelazione e di eventuali collocamenti presso terzi. La Condizione Risolutiva è posta nell'esclusivo interesse della Società ed è rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica del mancato avveramento, alla luce



dell'interesse sociale al perseguimento dell'operazione e della possibilità di disporre delle azioni eventualmente acquistate dalla Società.

5. Il Consiglio di Amministrazione, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2437-ter c.c., ha predisposto la relazione illustrativa sul valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, determinando il valore unitario di liquidazione delle azioni Mare Group in Euro 4,06 per azione, sulla base dei criteri meglio illustrati nel paragrafo seguente.

6. Nel corso del processo valutativo, gli Amministratori: hanno accertato che lo statuto sociale di Mare Group non prevede specifici criteri statuari di determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 4, c.c.; hanno preso in considerazione i criteri di cui all'art. 2437-ter, comma 2, c.c. (consistenza patrimoniale, prospettive reddituali, eventuale valore di mercato delle azioni), ritenendo tuttavia: non pienamente idoneo, nel caso concreto, il criterio patrimoniale semplice, in quanto porterebbe a un valore per azione inferiore a quello espresso dal mercato e non coerente con le finalità dell'operazione; non adeguati, nelle attuali condizioni macroeconomiche e di mercato, i metodi reddituali/finanziari o dei multipli, in quanto caratterizzati da elevata incertezza e rischi di stime aleatorie; hanno quindi ritenuto, in linea con la prassi registrata per altre società con azioni negoziate su EGM, di fare riferimento al "valore di mercato delle azioni", assumendo come criterio la media dei corsi di borsa di un periodo di 6 mesi, analogamente a quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, c.c. per le azioni quotate in mercati regolamentati, pur nella consapevolezza che EGM non costituisce mercato regolamentato.

7. Il periodo di osservazione individuato dal Consiglio di Amministrazione è pari ai 6 mesi antecedenti la data della deliberazione consiliare di proposta all'Assemblea straordinaria (i.e. il periodo compreso tra il 9 marzo 2026 e il 9 settembre 2026), ritenuto adeguato a: riflettere in modo aggiornato il valore di mercato delle azioni in un arco temporale significativo; incorporare gli effetti delle principali variabili macroeconomiche e di mercato manifestatesi nel recente periodo; mitigare gli effetti di eventuali volatilità di breve periodo, evitando al contempo l'utilizzo di orizzonti temporali eccessivamente risalenti.

8. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società (Deloitte & Touche S.p.A.) ha predisposto, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c., apposita relazione sul metodo adottato dagli Amministratori e sulla corretta applicazione dello stesso ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

9. Il Collegio Sindacale ha avuto accesso: alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione; ai prospetti di calcolo predisposti dagli Amministratori; alla bozza della relazione del soggetto incaricato della revisione legale; alle ulteriori informazioni e chiarimenti forniti dalla Direzione e dagli Amministratori nel corso di specifiche interlocuzioni; analogamente a quanto avvenuto, in casi simili, per altre società quotate su EGM.

Analisi tecnica

Il presente parere è espresso in conformità all'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e si concentra sulla verifica:

- della **ragionevolezza e non arbitrarietà** dei criteri e delle scelte adottate dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione;
- della **coerenza** di tali criteri con il dettato normativo e con la prassi applicabile a società con azioni negoziate su EGM;
- della **corretta applicazione** dei criteri prescelti.

Il Collegio Sindacale non effettua, né esplicitamente né implicitamente, una propria autonoma valutazione economica di Mare Group, né corrente né prospettica. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori; il ruolo del Collegio è circoscritto al controllo sulla congruità metodologica delle scelte operate.

1. Criteri previsti dall'art. 2437-ter c.c. e loro applicazione

Ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c., il valore di liquidazione deve essere determinato tenendo conto:

- della consistenza patrimoniale della società;
- delle sue prospettive reddituali;
- dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Mare Group risulta che:

- sono stati valutati i diversi criteri astrattamente applicabili, inclusi: criterio patrimoniale semplice (valore del patrimonio netto contabile per azione); metodi reddituali / finanziari (basati su flussi di cassa futuri); metodi basati su multipli di mercato; criterio del valore di mercato delle azioni (corso di borsa su EGM in un determinato periodo);
- il criterio patrimoniale semplice, applicato ai dati contabili più recenti disponibili, è stato ritenuto: oggettivo nelle premesse, ma non idoneo, nel caso concreto, a cogliere il potenziale di generazione di valore dell'azienda; suscettibile di portare a una stima del valore per azione significativamente inferiore a quella espressa dal mercato;



- i metodi reddituali e dei flussi di cassa futuri, così come i metodi basati sui multipli, sono stati giudicati: fortemente condizionati dall'attuale fase macroeconomica (inflazione, instabilità geopolitica, incertezza sui tassi di crescita); potenzialmente distorsivi, in quanto richiederebbero elaborazioni previsionali e scelte di parametri (tassi di attualizzazione, tassi di crescita, multipli di confronto) con un grado di aleatorietà ritenuto non accettabile ai fini della determinazione di un valore di liquidazione ex art. 2437-ter c.c.;
- il criterio del valore di mercato delle azioni, fondato sulla media dei prezzi di borsa in un congruo arco temporale, è stato ritenuto, nel caso di Mare Group, il più idoneo a: sintetizzare in un unico indicatore i diversi profili (patrimoniale, reddituale, prospettico) che il mercato incorpora nel prezzo; riflettere l'effettivo apprezzamento del titolo da parte degli investitori in un contesto di negoziazione continuativa; allinearsi alla prassi seguita da altre società con azioni negoziate su EGM, come indicato nella nota "MARE GROUP – VOTO MAGGIORATO.

In tale prospettiva, il Collegio Sindacale rileva che:

- sebbene EGM non sia formalmente un mercato regolamentato, l'adozione del criterio analogico di cui all'art. 2437-ter, comma 3, c.c. (media dei prezzi di chiusura in un arco di 6 mesi) si pone in linea con: la lettera e la ratio della disposizione codicistica, che valorizza il parametro di mercato per le società i cui titoli siano oggetto di negoziazione organizzata; la prassi adottata in casi simili, ove i collegi sindacali hanno ritenuto congrua l'applicazione della media dei prezzi di chiusura di un periodo di sei mesi su EGM, pur in assenza di quotazione su mercato regolamentato;
- la scelta di un periodo di osservazione pari a 6 mesi antecedenti la delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea: consente di ottenere un valore non influenzato da andamenti contingenti di brevissimo periodo; riflette in modo adeguato il contesto macroeconomico e finanziario recente; appare coerente con il parametro temporale indicato, per le azioni quotate in mercati regolamentati, dall'art. 2437-ter, comma 3, c.c.

Sulla base di tali elementi, il Collegio ritiene che:

- la decisione degli Amministratori di privilegiare il criterio del valore di mercato delle azioni, nella specifica declinazione della media dei prezzi di borsa degli ultimi sei mesi su EGM, rientri nella **discrezionalità valutativa** loro riconosciuta dal legislatore;
- la motivazione adottata per escludere, nel caso concreto, l'utilizzo principale dei criteri patrimoniali, reddituali/finanziari e dei multipli sia: completa e coerente con il contenuto normativo dell'art. 2437-ter c.c.; allineata ai profili di prudenza e ragionevolezza richiesti in contesti caratterizzati da elevata incertezza.

2. Verifica di non arbitrarietà e di coerenza interna

Nel corso dell'attività svolta, il Collegio Sindacale ha:

- esaminato la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni;
- preso visione dei prospetti di calcolo relativi alla determinazione della media dei corsi di borsa nel periodo individuato;
- acquisito informazioni dalla Direzione in merito agli elementi di fatto e di contesto valutativo considerati;
- verificato la coerenza logico-argomentativa tra: la descrizione del quadro macroeconomico e di mercato; la valutazione delle diverse metodologie possibili; la scelta finale del criterio e del periodo di osservazione;
- esaminato la bozza della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che si concentra sulla ragionevolezza e sulla corretta applicazione del metodo adottato dagli Amministratori.

Dall'insieme di tali attività, il Collegio rileva che:

- non emergono elementi di contraddittorietà interna nel percorso logico seguito dal Consiglio di Amministrazione;
- non risultano scelte metodologiche arbitrarie o non motivate;
- la determinazione del valore unitario di liquidazione in Euro 4,06 per azione: è il risultato diretto dell'applicazione del criterio prescelto alla serie dei prezzi di borsa del periodo di riferimento; appare coerente con i valori medi di mercato espressi dalle negoziazioni del titolo nel semestre considerato;
- il Collegio, al pari del soggetto incaricato della revisione legale, non ha incontrato limiti o difficoltà tali da inficiare l'analisi sui criteri adottati, avendo operato in piena autonomia e avendo avuto accesso alla documentazione ritenuta necessaria.

3. Profili informativi e tutela degli azionisti

Il Collegio Sindacale prende atto che:



- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso: illustra in modo dettagliato i criteri valutativi utilizzati; indica il valore unitario per azione determinato ai fini del recesso; descrive termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso e per lo svolgimento del procedimento di liquidazione ex artt. 2437-bis e 2437-quater c.c.;
- la relazione in parola, unitamente al presente parere e a quello del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sarà messa a disposizione dei soci nel rispetto del termine di 15 giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea straordinaria, in conformità all'art. 2437-ter c.c., consentendo a ciascun socio di prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese;
- il Consiglio di Amministrazione prevede di informare il mercato e gli azionisti, mediante appositi comunicati e pubblicazioni sul sito internet della Società, circa: l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare; l'esercizio del diritto di recesso e i relativi esiti; l'avveramento o il mancato avveramento (ed eventuale rinuncia) della Condizione Risolutiva; le fasi del procedimento di offerta in opzione e prelazione ex art. 2437-quater c.c.

Il Collegio ritiene che il complesso delle informazioni fornite o programmato per la messa a disposizione dei soci sia, nella sostanza, **idoneo a garantire un'adeguata tutela informativa** degli azionisti, in coerenza con il dettato normativo e con la prassi delle società con azioni negoziate su EGM.

Conclusioni

Alla luce:

- del quadro normativo applicabile (artt. 2437, 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c.);
- delle modifiche statutarie proposte e delle relative conseguenze in termini di diritto di recesso;
- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Mare Group sul valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.;
- della documentazione e dei chiarimenti acquisiti dalla Società e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- della prassi risultante dai precedenti relativi a società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan allegati,

il Collegio Sindacale esprime le seguenti valutazioni:

1. **Coerenza con l'art. 2437-ter c.c.** Il percorso metodologico seguito dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso è coerente con i criteri indicati dall'art. 2437-ter c.c., avendo gli Amministratori: considerato la consistenza patrimoniale della Società e le sue prospettive reddituali; valutato l'adeguatezza dei criteri patrimoniali e reddituali/finanziari, motivando le ragioni per cui essi non sono stati assunti come principali nel caso concreto; dato prevalente rilievo all'"eventuale valore di mercato delle azioni", in quanto maggiormente idoneo, nel contesto specifico, a esprimere il valore di Mare Group.
2. **Scelta del criterio del valore di mercato e periodo di osservazione.** La scelta di determinare il valore di liquidazione delle azioni Mare Group mediante riferimento: alla media dei prezzi di borsa delle azioni della Società su EGM, relativi al periodo di 6 mesi antecedenti la deliberazione consiliare di proposta all'Assemblea delle modifiche statutarie, appare: ragionevole e non arbitraria; in linea con la prassi maturata per altre società negoziate su EGM; conforme, in via analogica, al criterio previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, c.c. per le azioni quotate in mercati regolamentati.
3. **Determinazione del valore unitario di liquidazione** Il valore unitario di liquidazione delle azioni Mare Group, quantificato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 4,06 per azione, quale risultato dell'applicazione del criterio sopra descritto, risulta: coerente con i prezzi di mercato espressi nel periodo di osservazione prescelto; supportato da motivazioni economico-finanziarie e di contesto macroeconomico adeguatamente illustrate nella relazione illustrativa; non affetto, per quanto di competenza del Collegio, da elementi di manifesta incongruità o arbitrarietà.
4. **Informativa agli azionisti** Le informazioni rese e da rendersi agli azionisti in merito: alle modifiche statutarie proposte; al diritto di recesso e ai relativi termini e modalità di esercizio; al valore di liquidazione determinato; al procedimento di liquidazione ex art. 2437-quater c.c.; sono, nel loro complesso, ritenute idonee a consentire ai soci una consapevole valutazione in ordine all'esercizio del diritto di voto e, se del caso, del diritto di recesso.

Per tutto quanto sopra esposto,

il Collegio Sindacale di Mare Engineering Group S.p.A.,

- preso atto delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- svolte le verifiche di propria competenza,

esprime parere favorevole in ordine:



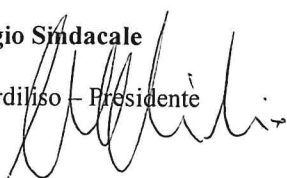
- ai **criteri** adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.;
- alla **coerenza** del valore unitario di liquidazione così determinato (Euro 4,06 per azione) con il dettato normativo, con le disposizioni statutarie e con le premesse poste a base della scelta del criterio valutativo.

Il presente parere origina dalle indagini svolte nei giorni immediatamente antecedenti la data del suo rilascio e a tale data si riferisce, nell'accertare l'adeguatezza – intesa come non arbitrarietà e non contraddittorietà – degli assunti del Consiglio di Amministrazione.

Napoli, 10 settembre 2026

Per il Collegio Sindacale

Fabrizio Fiordiliso – Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Fiordiliso', written over the printed name.